



Città di Cinisello Balsamo

Città Metropolitana di Milano

Originale

Ordinanze Dirigenziali

SETTORE: Polizia Locale

Servizio: Polizia Locale

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE
IN VIA BRAMBILLA

**ORDINANZA del 15/02/2021 n.
93**

Proposta N°: 2021/645 del 15/02/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI INERENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BRAMBILLA

Rif. Aut. N. 9836

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta prot. n. **0011748** del **04/02/2021**

presentata **dalla ditta Betancourt cura del verde** P.IVA/COD.FISC. n. **3391919739**

con sede in **Cinisello Balsamo (MI), via Brambilla 13**

tendente ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione di un'area pubblica di m.**16** X m.**2** per un totale di mq. **32** in **via Brambilla 13** affinché venga consentita l'attività di **sosta piattaforma aerea per potatura piante** per il seguente periodo:

- dalle ore **08.00** alle ore **14.00** del giorno **17/02/2021** ;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Visto il D. L.vo 15 novembre 1993, n° 507;

Visto il D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il vigente Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

Considerato che esiste la possibilità di individuare a tale scopo, un'area delle dimensioni richieste, nei luoghi indicati.

AUTORIZZA

La ditta Betancourt cura del verde , (*ut supra*) ad occupare il suolo pubblico in località **via Brambilla 13** con **piattaforma area/autoscala** per un'estensione pari a metri quadri **32**.

L'occupazione è autorizzata per eseguire **potatura piante** dalle ore **08,00** alle ore **14,00** del giorno **17/02/2021**

ORDINA

Che su tutta l'area oggetto della presente autorizzazione e nei tratti individuati nella cartografia presentata in allegato all'istanza e che qui si intende integralmente richiamata, per il periodo in cui l'autorizzazione avrà validità, sia istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nonché il divieto del transito per pedoni con l'obbligo di transitare sul marciapiede opposto.

DISPONE LA VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

La validità della stessa è subordinata al pagamento della relativa tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da effettuarsi presso il Servizio Entrate del Comune di Cinisello Balsamo inviando copia dell'autorizzazione a tributiminori@comune.cinisello-balsamo.mi.it per richiedere il calcolo della somma da versare e le coordinate bancarie per effettuare il bonifico. Ai sensi dell'Art. 49 del D.L.vo 507/93 ed art. 14 lett. "d - e" del vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, sono esenti dal pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, le operazioni di trasloco, manutenzione del verde, e piccole opere di manutenzione in genere, a condizione che l'occupazione non abbia durata superiore a 6 ore.

Il Comune di Cinisello Balsamo non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi commessi al rilascio dell'occupazione o dello spazio pubblico sopra indicato. Il Comune di Cinisello Balsamo, per le autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti degli autorizzati.

L'autorizzato deve osservare tutte le condizioni contenute nel Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, oltre che stabilite dalle leggi in vigore, nonché tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà, così come il richiedente stesso dichiarato sulla domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.

INFORMA CIRCA LE CONDIZIONI DI REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione quanto espressamente descritto nel disposto del Regolamento comunale e cioè:

- a) le reiterate violazioni, da parte dell'autorizzato o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di leggi o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/ o autorizzazione senza giustificato motivo nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

Per il periodo necessario alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

PRESCRIVE I SEGUENTI OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO

La presente autorizzazione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

L'autorizzato ha l'obbligo di esibire a richiesta degli agenti addetti della Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di P.G. ed al personale dei competenti Uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco il presente atto di autorizzazione d'occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo all'autorizzato, oltre che di osservare le specifiche disposizioni prima elencate, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Ai titolari di permessi, di concessioni o di autorizzazioni per l'occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni od autorizzazioni scritte, è vietato:

a) alterare il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione l'acciottolato o il terreno, a meno che non sia stata rilasciata apposita concessione/autorizzazione alla manomissione da parte dell'ufficio competente;

b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;

c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo la circolazione, l'accesso agli edifici ed ai negozi;

d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.

DISPONE LE SEGUENTI ULTERIORI PRESCRIZIONI

- L'autorizzato è obbligato di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Nel caso di occupazione di marciapiede la stessa è consentita purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. Nel caso di occupazione totale del marciapiede dovrà essere

delimitato un corridoio di transito pedonale lungo i lati prospicienti il traffico veicolare della larghezza di almeno 1 metro: in caso ciò non fosse possibile in considerazione della larghezza della carreggiata dovrà essere posizionata idonea segnaletica che informi i pedoni della necessità di utilizzare il marciapiede presente sul lato opposto.

- L'occupazione dovrà essere opportunamente segnalata mediante predisposizione di idonea segnaletica in conformità a quanto prescritto dalle norme del D.Lgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), del D.P.R. 495/1992 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione C.d.S.) e del D.M. 10 luglio 2002 e ss.mm.ii. (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo).

- **Che l'avvenuto posizionamento della predetta segnaletica di divieto di sosta dovrà essere comunicato dal richiedente alla Polizia Locale di Cinisello Balsamo entro 48 ore dall'inizio della validità delle prescrizioni, agli indirizzi e-mail centrale.operativa@comune.cinisello-balsamo.mi.it gabriele.galleri@comune.cinisello-balsamo.mi.it pena l'inapplicabilità delle procedure sanzionatorie a carico di eventuali trasgressori.**

La comunicazione dovrà essere corredata di:

- **Allegati fotografici attestanti lo stato dei luoghi da cui emergano in modo inequivocabile sia il contesto in cui la segnaletica è posizionata, sia ogni segnale collocato;**
- **Didascalia o descrizione per ciascun fotogramma avuto riguardo del luogo in cui la segnaletica è collocata**
- **Dichiarazione firmata con cui il soggetto autorizzato si assume la responsabilità dell'avvenuta posa in conformità a quanto previsto dal "Capo II° del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495".**

In ogni caso è a carico del richiedente la cura ed il mantenimento della segnaletica e dell'area occupata significando che per l'applicazione delle sanzioni inerenti l'eventuale presenza di veicoli in sosta vietata, sarà imprescindibile che la segnaletica sia stata posizionata conformemente al Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

- La segnaletica verticale permanente di cui all'art. 39 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 installata nell'area oggetto dell'occupazione dovrà rimanere percepibile sia di notte come di giorno.

- Ai sensi del D.M. 10/07/2002 e ss.mm.ii. in caso di sezione disponibile della carreggiata residua inferiore a 5,60 m, nelle strade a doppio senso di marcia, regolamentare la circolazione mediante senso unico alternato:

- predisponendo idonea segnaletica (nel caso di impianto semaforico a regolamentazione dei flussi alternati, si rimanda alle cartografie prodotte in fase di istanza ed autorizzate, che qui si intendono integralmente richiamate)
 - mediante l'impiego di movieri quando vi sia particolare congestionamento delle correnti di traffico, ovvero quando sia stabilito diversamente nell'atto autorizzatorio.
- L'occupazione non dovrà pregiudicare ovvero alterare il suolo. In particolare dovranno essere utilizzati gli accorgimenti necessari affinché la sede occupata non possa essere danneggiata.

AVVISA

- Che la presente ordinanza sarà portata a conoscenza degli utenti mediante pubblicazione secondo le vigenti forme di trasparenza amministrativa ed apposizione sui luoghi dei segnali di divieto, di obbligo e limitazione prescritte.
- Che a norma degli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il dirigente del settore Polizia Locale, firmatario del presente atto.
- Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n 1199.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA